

REGOLAMENTO DEI “WARRANT BIOERA 2010”

** *** **

1 Warrant Bioera 2010

- 1.1 L'Assemblea straordinaria degli azionisti di Bioera S.p.A. in liquidazione e in concordato preventivo (“**Bioera**” o “**Società**”), riunitasi in data 4 Novembre 2010, ha deliberato, tra l'altro, di aumentare il capitale sociale in via scindibile per massimi Euro 1.000.000,00 mediante emissione, anche in più riprese, di massime n. 2.000.000 azioni ordinarie prive di valore nominale (“**Azioni di Compendio**”), destinate esclusivamente ed irrevocabilmente all'esercizio della facoltà di sottoscrizione spettante ai portatori di n. 2.000.000 warrant denominati “Warrant Bioera 2010” (“**Warrant**”) assegnati gratuitamente ai creditori di Bioera in ossequio a quanto previsto dal concordato preventivo ai sensi dell'art. 160 del Regio Decreto n. 267 del 16 marzo 1942 omologato dal Tribunale di Reggio Emilia con decreto esecutivo depositato in data 2 febbraio 2011.
- 1.2 Sulla base di tale delibera i portatori di Warrant avranno diritto a sottoscrivere, con le modalità e i termini indicati nel presente regolamento (“**Regolamento**”), n. 1 Azioni di Compendio, con godimento regolare, ogni n. 1 Warrant posseduti, ad un prezzo pari ad Euro 0,50 per ciascuna Azione di Compendio salvo quanto previsto al successivo art. 3.
- 1.3 I Warrant sono ammessi al sistema di amministrazione accentrata di Monte Titoli S.p.A. in regime di dematerializzazione ai sensi del D. Lgs. 24 giugno 1998, n. 213.
- 1.4 I Warrant sono liberamente trasferibili.

2 Modalità di esercizio dei Warrant

- 2.1 I portatori dei Warrant, salvo quanto previsto al successivo punto 2.5, potranno richiedere di in qualsiasi momento la conversione dei Warrant in Azioni di Compendio - entro il terzo anno dalla data di assegnazione in ragione di n. 1 Azioni di Compendio ogni n. 1 Warrant presentati; fatto salvo quanto di seguito previsto all'Art. 3 il prezzo di esercizio sarà pari ad Euro 0,50 per azione.
- 2.2 Le richieste di sottoscrizione dovranno essere presentate all'intermediario aderente a Monte Titoli S.p.A. presso cui i Warrant sono depositati. L'esercizio dei Warrant avrà effetto il decimo giorno di borsa aperta del mese successivo a quello di presentazione della richiesta,; alla data di efficacia dell'esercizio dei Warrant, Bioera provvederà ad emettere le Azioni di Compendio, mettendole a disposizione degli aventi diritto per il tramite di Monte Titoli S.p.A..
- 2.3 Le Azioni di Compendio avranno godimento pari a quello delle azioni ordinarie Bioera trattate in borsa alla data d'efficacia dell'esercizio dei Warrant.
- 2.4 Il prezzo di sottoscrizione delle Azioni di Compendio dovrà essere integralmente versato all'atto della presentazione delle richieste d'esercizio, senza aggravio di commissioni e di spese a carico dei richiedenti.
- 2.5 L'esercizio dei Warrant sarà sospeso dalla data di convocazione da parte del consiglio di amministrazione di Bioera delle assemblee dei soci titolari di azioni ordinarie Bioera sino al giorno (incluso) in cui abbiano avuto luogo le riunioni assembleari – anche in convocazione successiva alla prima – e, comunque, sino al giorno (incluso) dello stacco di dividendi eventualmente deliberati dalle assemblee medesime.

- 2.6 I Warrant che non fossero presentati per l'esercizio entro il termine ultimo del terzo anno successivo alla loro assegnazione decadranno da ogni diritto divenendo privi di validità ad ogni effetto.
- 2.7 All'atto della presentazione della richiesta di sottoscrizione, oltre a fornire le necessarie e usuali informazioni, il portatore dei Warrant: (i) prenderà atto che le Azioni di Compendio sottoscritte in esercizio dei Warrant non sono state registrate ai sensi del Securities Act del 1933 e successive modifiche, vigente negli Stati Uniti d'America; (ii) dichiarerà di non essere una "U.S. Person" come definita ai sensi della "Regulations S".
- 2.8 Nessuna Azione di Compendio sarà attribuita ai portatori di Warrant che non soddisferanno le condizioni sopra descritte.

3 Diritti dei portatori dei Warrant in caso di operazioni sul capitale sociale di Bioera

- 3.1 Qualora la Società dovesse dare esecuzione entro il termine di decadenza del diritto di conversione dei Warrant:

- (A) ad aumenti di capitale a pagamento, mediante emissione in opzione di nuove azioni, anche al servizio di altri warrant validi per la loro sottoscrizione, o di obbligazioni convertibili – dirette o indirette – o con warrant, il prezzo di sottoscrizione sarà diminuito di un importo, arrotondato al millesimo di Euro inferiore, pari a:

($P_{cum} - P_{ex}$) nel quale

- P_{cum} rappresenta la media aritmetica semplice degli ultimi cinque prezzi ufficiali "cum diritto" dell'azione ordinaria Bioera registrati sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito dalla Borsa Italiana S.p.A.;
- P_{ex} rappresenta la media aritmetica semplice dei primi cinque prezzi ufficiali "ex diritto" dell'azione ordinaria Bioera registrati sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito dalla Borsa Italiana S.p.A..

In nessun caso, a seguito dell'applicazione della precedente formula, il prezzo di sottoscrizione per ciascuna Azione di Compendio potrà essere incrementato;

- (B) ad aumenti gratuiti del capitale mediante assegnazione di nuove azioni, il rapporto di esercizio sarà modificato mediante incremento del numero di Azioni di Compendio in relazione a ciascun Warrant, proporzionalmente al rapporto di assegnazione gratuita. In tali casi, per effetto dell'aumento gratuito del capitale, il prezzo di sottoscrizione risulterà ridotto proporzionalmente;
- (C) ad aumenti gratuiti del capitale senza emissione di nuove azioni o a riduzioni del capitale per perdite senza annullamento di azioni, non saranno modificati né il prezzo di sottoscrizione né il rapporto di esercizio indicati nel precedente Art. 2;
- (D) al raggruppamento o al frazionamento delle azioni, il rapporto di esercizio sarà modificato mediante decremento/incremento del numero di Azioni di Compendio in relazione a ciascun Warrant, proporzionalmente al rapporto di raggruppamento o frazionamento. In tali casi, per effetto del raggruppamento o frazionamento, il prezzo di sottoscrizione risulterà conseguentemente incrementato o ridotto proporzionalmente;

- (E) a modificazioni delle disposizioni del proprio statuto concernenti la ripartizione degli utili o alla incorporazione di altra società, non saranno modificati né il prezzo di sottoscrizione né il rapporto di esercizio indicati nel precedente Art. 2;
 - (F) ad aumenti del capitale a pagamento mediante emissione di azioni con esclusione o limitazione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, quarto, quinto, sesto od ottavo comma del codice civile (anche al servizio di altri warrant validi per la sottoscrizione di azioni di Bioera ovvero di obbligazioni convertibili o con warrant, nei casi in cui sia stato escluso o limitato il diritto di opzione), non saranno modificati né il prezzo di sottoscrizione né il rapporto di esercizio indicati al precedente Art. 2;
 - (G) ad operazioni di fusione/scissione in cui Bioera non sia la società incorporante/beneficiaria, i diritti dei titolari dei Warrant (ivi inclusi, a titolo esemplificativo, le Azioni di Compendio oggetto del diritto di sottoscrizione e/o il rapporto di esercizio) saranno conseguentemente e proporzionalmente modificati, sulla base del rapporto di cambio/assegnazione previsto nell'ambito delle menzionate operazioni di fusione/scissione, in modo tale da attribuire ai portatori di Warrant diritti equivalenti a quelli che gli sarebbero spettati se i Warrant fossero stati esercitati prima dell'operazione di fusione/scissione;
 - (H) nel caso di dividendi straordinari la Società di gestirà il relativo calendario in modo tale da consentire ai portatori dei Warrant, ove lo ritengano opportuno, di poter esercitare i propri diritti di conversione in tempo utile entro la data di stacco del dividendo fermo restando che con riferimento ai Warrant per i quali non sia stata esercitata la facoltà di conversione, il prezzo di sottoscrizione potrà essere oggetto di modifica in virtù dell'applicazione di metodologie di generale accettazione, fermo restando comunque il numero di Azioni di Compendio sottoscrivibili per ciascun Warrant.
- 3.2 Qualora venisse data esecuzione ad operazioni diverse da quelle considerate nei punti precedenti e suscettibili di determinare effetti analoghi, potrà essere rettificato il rapporto di esercizio e/o, se del caso, il prezzo di sottoscrizione, secondo metodologie di generale accettazione ed in ogni caso con criteri non incompatibili con quelli desumibili dal disposto del presente Regolamento.
- 3.3 Qualora richieste d'esercizio dei Warrant dovessero essere presentate prima della comunicazione dei nuovi prezzi di sottoscrizione ai sensi di quanto previsto dal presente Regolamento, quanto eventualmente versato in più alla presentazione della richiesta, prendendo come base il prezzo di sottoscrizione prima degli eventuali aggiustamenti, verrà restituito al sottoscrittore senza interessi alla data in cui sarà comunicato il nuovo prezzo di sottoscrizione.
- 3.4 Nel caso in cui, per effetto di quanto previsto nel presente Art. 3, all'atto dell'esercizio dei Warrant dovesse spettare un numero non intero di Azioni di Compendio, il portatore dei Warrant avrà diritto di sottoscrivere Azioni di Compendio fino alla concorrenza del numero intero (arrotondando all'unità inferiore) e non potrà far valere alcun diritto sulla parte frazionaria.
- 3.5 In nessun caso il prezzo di sottoscrizione potrà essere inferiore alla parità contabile delle azioni già emesse di Bioera.

4 Soggetti Incaricati

Le operazioni di esercizio dei Warrant avranno luogo presso gli intermediari autorizzati aderenti al sistema di gestione accentrata della Monte Titoli S.p.A..

5 Termini di decadenza

Il diritto di conversione dei Warrant dovrà essere esercitato, a pena di decadenza, entro lo scadere del terzo anno successivo alla loro assegnazione.

6 Regime fiscale

L'assegnazione e l'esercizio dei Warrant sono soggetti al regime fiscale di volta in volta vigente e applicabile.

7 Quotazione

Non verrà richiesta alla Borsa Italiana S.p.A. l'ammissione dei Warrant alla quotazione ufficiale.

8 Varie

- 8.1 Tutte le comunicazioni di Bioera ai portatori dei Warrant verranno effettuate, ove non diversamente disposto dalla legge, mediante avviso pubblicato su almeno un quotidiano a diffusione nazionale.
- 8.2 Il possesso dei Warrant comporta la piena accettazione di tutte le condizioni fissate nel presente Regolamento.
- 8.3 Per qualsiasi contestazione relativa ai Warrant e alle disposizioni del presente Regolamento sarà competente in via esclusiva l'Autorità Giudiziaria di Milano.

*** ** ***